



Comune di Marmirolo

Provincia di Mantova

Ufficio Tecnico

Il 15/01/2009, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 2° supplemento straordinario, è stata pubblicata la **Deliberazione di Giunta Regionale 22/12/2008 n. 8/8745** "Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici". Si segnala pertanto che, per interventi soggetti a titolo abilitativo, devono essere ottemperati i seguenti adempimenti:

Inizio lavori

Il proprietario dell'edificio:

- ⇒ deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui all'art. 28 delle legge 10/91 in forma cartacea e in forma digitale;
- ⇒ prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore l'incarico di redigere l'attestato di certificazione energetica e comunica la nomina al Comune entro l'inizio dei lavori;
- ⇒ qualora l'incarico sia revocato, il proprietario dell'edificio è tenuto a darne comunicazione al Comune, indicando il nuovo Soggetto certificatore.

Varianti

Il proprietario dell'edificio:

- ⇒ nel caso di varianti al progetto che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, ovvero successivamente se le varianti avvengono in corso d'opera, la relazione di cui all'art. 28 delle legge 10/91, aggiornata secondo le varianti introdotte.

Ultimazione lavori

Il proprietario dell'edificio deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, al fine di renderla efficace:

- ⇒ l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui all'art. 28 delle legge 10/91 e suoi aggiornamenti;
- ⇒ l'attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico, se la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire è relativa ad interventi di:
 - nuova costruzione;
 - demolizione e ricostruzione in ristrutturazione;
 - ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito;
 - ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al 20% dell'esistente,
 - recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti.

Nei casi di ampliamento volumetrico e recupero del sottotetto, l'attestato di certificazione energetica dovrà essere riferito:

- a) all'intero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;
- b) all'ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato.

Per gli edifici la cui denuncia di inizio attività o la richiesta di permesso di costruire siano stati presentati a decorrere dall'8/10/2005 e fino al 31/08/2007 rimane l'obbligo di allegare alla dichiarazione di fine lavori l'attestato di qualificazione energetica (che può comunque essere sostituito dall'attestato di certificazione energetica).